

Tribunale di Napoli sez. XI, 17/06/2025, n.6073

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 10-05-2022, a mezzo posta certificata ai sensi dell'art 3bis L.53/94, il sig.(*omissis*). conveniva in giudizio dinanzi all'istituto Tribunale di Napoli la (*omissis*) Assicurazioni Spa deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:

che in data 29.12.2020 alle ore 17,50 circa l'istante subiva il furto della propria autovettura Hyundai Tucson ((*omissis*)) avvenuto in Napoli (quartiere Ponticelli) alla via ((*omissis*));

che l'istante denunciava il predetto evento lo stesso giorno presso la stazione dei Carabinieri di Cercola (NA) e, nel contempo, con lettera del 4.1.2021, invitava la Spa (*omissis*) (con la quale aveva stipulato un contratto assicurativo contenente la garanzia contro il furto rubricato al ((*omissis*))) a provvedere al dovuto indennizzo;

che la Spa (*omissis*) rubricava l'evento al numero di sinistro 1-8001-2021- 0006977 e designava, quale perito incaricato dell'istruttoria, la Srl (*omissis*) mentre l'istante designava il P.I (*omissis*). con studio in Napoli alla via (*omissis*);

che i riferiti periti iniziavano il procedimento previsto dalla perizia contrattuale di cui alle C.g.d.A. che si concludeva con un verbale negativo;

che, atteso il disaccordo delle parti in ordine alla indennizzabilità dell'evento (sia per l'an che per il quantum debeatur), l'istante era stato costretto ad adire il Tribunale di Napoli per la tutela dei propri diritti ed a nulla erano valsi i tentativi di evitare la lite, effettuati, da ultimo, con lettera pec del 19-01-2022;

che il valore dell'indennizzo era pari ad Euro 22.500 (giuste le C.G.D.A.) poiché pari al valore commerciale del veicolo oggetto di furto.

Chiedeva pertanto, che la convenuta fosse condannata al pagamento della predetta somma, a titolo di indennizzo previsto dalla polizza (*omissis*) Spa ((*omissis*)).

Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva:

1) l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'invocata polizza, giusto l'art. 8.2.5 delle CCGA, rubricato "Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie";

2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28, in combinato disposto con il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98;

3) l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, per inoperatività della garanzia invocata.

Concessi i termini ex art. 183,6 comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza del 24-02-2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'eccezione di improcedibilità della domanda in ragione della previsione di una clausola sulla liquidazione dei danni a mezzo di perizia contrattuale, sollevata dalla società convenuta, è infondata.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, valore delle cose danneggiate, stima e liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio), va qualificato come "perizia contrattuale" (cfr. Cass. civ. 2016/2996; Cass. civ. 2018/31014; Cass. civ. 2018/28511). Tuttavia, la previsione nel contratto di assicurazione, di una perizia contrattuale non impedisce alle parti medesime di investire il giudice delle questioni concernenti l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (cfr. Cass. civ. 3961/2012), la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (cfr. Cass. civ. 14909/2002). Invero, nella perizia contrattuale sottratta al sindacato dei periti, la soluzione delle questioni attinenti la validità ed operatività della garanzia e comunque dell'indennizzabilità del danno (cfr. Cass. civ. 10554/1998), potendo i periti esprimere esclusivamente un giudizio tecnico di quantificazione.

Nel caso di specie, l'art. 8.2.5 del contratto rubricato "Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie" ed inserito nelle condizioni generali del contratto di assicurazione prevede che:

"L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono: a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;

- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria*.

Appare evidente che il predetto articolo prevede un'ipotesi di perizia contrattuale atteso che viene demandata ai periti la mera quantificazione del danno reclamato dall'assicurato. È proprio in ragione delle eccezioni che la società convenuta ha sollevato con riferimento alla inoperatività della garanzia, eccezioni che comportano la soluzione di questioni giuridiche ed il cui accoglimento renderebbe vano il ricorso alla perizia contrattuale, che consegue il diritto dell'assicurato a convenire in giudizio la compagnia di assicurazioni al fine di sentir accertare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo e all'applicabilità delle singole clausole contrattuali contenute nel contratto vigente tra le parti. Del resto, le parti hanno espressamente previsto tale facoltà nel predetto art. 8.2.5 del contratto di assicurazioni laddove è stato convenuto che «È fatta salva, in ogni caso, ogni qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno»*.

Va poi dichiarata la procedibilità della domanda giudiziale in virtù¹ dell'esperimento tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 come da verbale di mediazione del 27-03-2023 (prodotto agli atti di causa).

Nel merito la domanda è infondata e, per tale motivo, va disattesa.

In via generale va rilevato che non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato che (omissis) abbia stipulato con la (omissis) la Polizza (Omissis), con decorrenza dal 02-12-2020 al 02-12-2021, avente ad oggetto, la garanzia per «furto e rapina»*, con massimale di Euro 22.500,00. (cfr. allegato Scheda Polizza rispettivamente di parte attrice e parte convenuta).

La domanda azionata da parte attrice è senza dubbio qualificabile come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale la compagnia di assicurazione convenuta ha eccepito principalmente l'inoperatività della polizza per l'omessa diligenza dell'assicurato ponendo in evidenza la condotta di quest'ultimo che ha contribuito al compimento dell'azione criminosa, agevolando la sottrazione del veicolo. La convenuta in particolare ha evidenziato che dalla denuncia eseguita emerge che l'attore si è allontanato dal veicolo lasciandolo incustodito. Altresì, ha rilevato, il difetto di prova della veridicità

del furto, ponendo in evidenza una pluralit  di circostanze anomale e contraddittorie volte a inficiare, sul piano indiziario, il contenuto della denuncia dell'illecito sporta dall'attore.

Vertendosi in materia di adempimento contrattuale, occorre richiamare il principio generale affermato nell'art. 1218 cod. civ. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto   sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).

Pi  specificamente, in tema di assicurazione contro i danni l'assicurato che assume di aver subito un danno e intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalit  dedotte in polizza.

In particolare, poich  il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n. 22386/2004; n. 4426/1997, nonch  Corte d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019).

Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto in polizza, deve non solo provare la fonte contrattuale del proprio diritto e allegare l'inadempimento dell'altro contraente ma, altres , provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto in polizza.

Il rigore probatorio scaturente dalla normativa sopra richiamata deve, tuttavia, tenere conto della natura e peculiarit  dell'evento assicurato laddove esso sia costituito, come nella fattispecie in esame, da furto del veicolo e, segnatamente, delle concrete possibilit  per il danneggiato di fornire la prova dell'effettivo suo verificarsi.

Con particolare riguardo al valore probatorio della denuncia di furto   generalmente proveniente dallo stesso soggetto che intende beneficiare della liquidazione dell'indennizzo   evidente che la stessa debba essere vagliata alla luce di tutti gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, risultanti dalle evidenze probatorie, anche di natura presuntiva, acquisite al giudizio ed eventualmente allegate dall'assicurazione per verificare la veridicit  di quanto denunciato.

La giurisprudenza di legittimit    recentissimamente intervenuta sul punto, confermando il proprio pregresso orientamento secondo cui da un lato,   nell'assicurazione contro i danni, poich  il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la

garanzia opera, Ã" su di lui che incombe lâ?onere di dimostrare che si Ã" verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n. 30656); dallâ?altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non Ã" sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si Ã" verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, piÃ¹ in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935)â?• (cfr. Cass. n. 3446/2023).

In particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dallâ?assicurato confermando la pronuncia di merito che aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova del furto poichÃ© â?la denuncia-querela presentata ai Carabinieri, sebbene integrata dal deposito della documentazione richiesta dal contratto assicurativo, non era sufficiente a provare la sottrazione del veicolo, quale fatto costitutivo del diritto allâ?indennizzo assicurativoâ?•.

La denuncia resa dal derubato allâ?autoritÃ di polizia puÃ², dunque, costituire un mero elemento indiziario dellâ?avvenuto furto che, ove corroborato da altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, secondo le regole poste dallâ?art. 2729 cod. civ., puÃ² essere idonea a dimostrare il verificarsi del rischio assicurato, se lâ?assicuratore non contesti specificamente lâ?evento, nÃ" adduca elementi di fatto dai quali dedurre lâ?inverosimiglianza del furto, o che comunque siano tali da inficiare il valore probatorio essenzialmente indiziario della denuncia stessa.

Ove, in particolare sia contestato il fatto storico del furto, la denuncia, quale atto unilaterale reso dallo stesso assicurato che intende beneficiare dellâ?indennizzo, â?non integra una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria. Pertanto, il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causaâ?• (cfr. Corte dâ?Appello di Milano, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 141; Corte dâ?Appello Bari n. 2191/2017; Tribunale Milano sez. 12, 29/09/2008 n. 11527; Tribunale Napoli 3.7.2007; Corte Appello Milano 5.11.2004).

CiÃ² posto, nella fattispecie in esame lâ?onere probatorio gravante sullâ?attore non Ã" stato soddisfatto e la domanda non puÃ² essere accolta.

Dal quadro probatorio formatosi allâ?esito dellâ?istruttoria espletata non sono, difatti, emersi elementi certi che consentono di ritenere dimostrato il verificarsi dellâ?evento furto nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione.

In particolare, lâ?esame congiunto e comparato delle dichiarazioni rese dal (*omissis*)., dapprima alle autoritÃ competenti che hanno raccolto la denuncia di furto, poi in sede di interrogatorio formale ha evidenziato una pluralitÃ di contraddizioni e anomalie tali da rendere le stesse del tutto inattendibili.

Più¹ precisamente, occorre in primo luogo rilevare che, nella denuncia di furto sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Cercola il 29-12-2020, alle 18.46, egli ha dichiarato: «• In data 29-12-2020 tra le 17,50 e le ore 18,00, mentre ero alla guida della mia autovettura Hyundai Tucson targata (omissis) di colore grigio, per recarmi a lavoro, ho sentito un rumore durante la marcia, motivo per il quale mi sono fermato in via (Omissis) in Ponticelli (NA) per controllare se l'auto avesse qualche problema. Sceso dall'auto, una persona vestita di scuro, un uomo di cui non so precisare l'età, si è messo alla guida della mia autovettura e si è allontanato con la stessa. Notavo che poco più¹ avanti c'era una Fiat Punto nera parcheggiata, presumibilmente complici, in quanto si allontanavano insieme in direzione Napoli.

All'interno dell'auto erano presenti la Carta di Circolazione, il Certificato di Proprietà e il Certificato Assicurativo.

Dichiaro che l'auto era in moto con le chiavi inserite•.

Tale versione dei fatti, tuttavia, non corrisponde con le dichiarazioni rese dallo stesso Fe. in sede di interrogatorio formale, avendo riferito circostanze ben diverse in merito alla dinamica dell'asserito furto. Difatti, in detta sede, la parte sentita sul capo 1 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta ha dichiarato: «• la circostanza è vera, tuttavia, tengo a precisare che nell'occasione ebbi a sentire un rumore alla parte posteriore della mia vettura in quanto altro veicolo proveniente da tergo, mi urtò². Per questo motivo scesi repentinamente dall'auto per verificare cosa fosse accaduto e, proprio nella dedotta circostanza, vidi di spalle un signore vestito di scuro (era inverno ed era buio quindi non vi era molta visibilità) il quale salito nella mia auto si allontanò² velocemente. Preciso, altresì, che nel veicolo posto a tergo della mia vettura vi erano più¹ persone, di certo almeno due, di cui una a fianco del conducente, quest'ultima, in particolare, nel momento in cui io scesi dall'auto per constatare cosa fosse accaduto, si precipitò² fuori per poi salire nella mia vettura ed allontanarsi•.

Il teste di parte attrice sig. (omissis)., inoltre, ha dichiarato che: «• Premetto che sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro insieme al sig. (omissis). presso il centro di revisioni auto (omissis) Srl, che si trova alla via (Omissis).

Quella sera mi trovavo con il collega Antonio in quanto dovevamo andare a prendere le nostre rispettive auto che si trovavano parcheggiate alla via (Omissis). Il mio collega si era già precipitato in auto quando venne urtato da altra vettura tipo «• Punto•». Preciso che a bordo di quest'ultima vi erano due persone di cui una accanto al conducente e, nel momento in cui il mio collega scese dalla sua vettura per constatare cosa fosse accaduto, il signore che viaggiava a bordo della Punto quale trasportato, scese anch'egli dalla stessa per poi introdursi nel veicolo del sig. (omissis). e scappare via•.

Dalla denuncia sporta presso i Carabinieri di Cercola emerge che il sig. (omissis). transitava su via (Omissis) per recarsi a lavoro e si fermava perché aveva udito un rumore durante la marcia.

Emerge, altresì, che lo stesso aveva notato «poco più avanti» (e, dunque, non a tergo), una Fiat Punto nera «parcheggiata» (e, quindi, non in transito), «presumibilmente complici, in quanto si allontanavano insieme in direzione Napoli».

Dalla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria, invece, emerge che il (omissis). nell'ora in cui si è verificato l'asserito furto era uscito da lavoro, inoltre il rumore che lo stesso ebbe a sentire fu causato dall'urto di una auto che era a tergo della Hyundai Tucson.

Orbene, la narrazione dei fatti quale risultante dalle riportate dichiarazioni appare del tutto inverosimile, sia per la genericità dei dati forniti, sia per le evidenziate contraddizioni e difformità, sia per l'anomalia dell'intera vicenda.

A tanto va aggiunto che in entrambe le versioni il Fe. ha dichiarato che al momento dell'asserito furto «l'autovettura era in moto e con le chiavi inserite».

In relazione alla detta incontestata circostanza di fatto la società convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza di assicurazione sul rilievo che il furto sarebbe stato cagionato da dolo o colpa grave del contraente.

Nel caso di specie deve riconoscersi in capo al contraente tale comportamento negligente. Alla luce della copiosa giurisprudenza (ex multis Cass. Civ. 14/4/2005, n. 7763), infatti, rientra nell'ipotesi di colpa grave dell'assicurato ai sensi dell'art. 1900 cod. civ., a tenore del quale l'assicuratore risulta esonerato dall'indennizzo ogniqualvolta vi sia responsabilità del contraente nella determinazione dell'evento. Invero non vi è dubbio che le chiavi inserite nell'autovettura, lasciata aperta ed incustodita, in un quartiere come Ponticelli che registra livelli significativi di microcriminalità, spesso alimentata da contesti di degrado urbano e sociale, costituisce condotta imprudente dell'attore che ha senz'altro concorso con colpa grave nella determinazione dell'evento stesso.

Per quanto precede la domanda proposta dall'attore deve essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 11 sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (omissis).. nei confronti di (omissis) Assicurazioni Spa, con atto di citazione notificato il 10-05-2022, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

2) condanna l'attore a corrispondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in Euro. 2.540,00 per compensi di Avvocato, oltre 15 per cento per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti.

Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *Nell'assicurazione contro il furto di veicoli, l'assicurato ha l'onere di dimostrare l'esatto verificarsi del rischio coperto dalla polizza, fornendo prova della fonte contrattuale del proprio diritto e che il sinistro si sia verificato secondo le modalità dedotte. La denuncia di furto alle autorità di polizia, pur essendo un prerequisite per la copertura indennitaria, non è di per sé sufficiente a provare l'avvenuto furto quando il fatto storico è specificamente contestato dall'assicuratore. In tal caso, la denuncia costituisce un mero elemento indiziario che necessita di essere corroborato da altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, secondo le regole poste dall'art. 2729 cod. civ.*

Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

La polizza RCA è un'assicurazione obbligatoria che copre un veicolo, anche se in sosta o senza guidatore, che salda i danni eventualmente causati a terzi da quel veicolo. Si tratta di un contratto assicurativo in cui una compagnia assicurativa liquida i danni materiali o fisici causati dall'auto dell'assicurato a terzi in caso di sinistro. La polizza copre i danni provocati dal veicolo a persone, animali o cose, mentre non garantisce eventuali danni fisici subiti dal guidatore che ha causato l'incidente, in quest'ultimo caso può essere utile abbinare all'RC Auto la polizza infortuni del conducente, una garanzia accessoria che permette di ricevere un risarcimento economico nel caso di danni fisici subiti dal guidatore per un sinistro effettuato con colpa, inoltre deve essere attiva anche quando il veicolo è in sosta: dunque, il contratto può essere stipulato solo se il mezzo non viene utilizzato ed è custodito in un luogo privato (es. un garage). La polizza è valida per un anno, termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio. Dopo i 12 mesi, può essere rinnovata con la stessa compagnia oppure può essere sottoscritto un nuovo contratto con un altro assicuratore. Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del c.d. *tacito rinnovo*, ovvero la proroga automatica della stipula per l'anno successivo, con d.l. 179/2013 (noto anche come Decreto di Sviluppo bis) è stata sancita la sua abolizione, e questo ha portato diversi vantaggi per il cliente che non deve più inviare alcuna comunicazione di disdetta dell'RC Auto dopo l'annualità assicurativa: in più, ha maggiore libertà di cambiare compagnia, in modo da poter accedere sempre alle migliori tariffe assicurative sul mercato. Importante che l'abolizione del tacito rinnovo ha portato all'ultrattività della polizza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante questi giorni (definiti anche come *periodo di tolleranza*) il mezzo può continuare a circolare, ma solo sulle strade italiane. Dunque, eventuali sinistri causati dall'assicurato dovranno essere indennizzati dalla propria assicurazione: allo stesso tempo, le Forze dell'Ordine non potranno elevare alcuna sanzione per mancata copertura.